



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori Mauro Maria MARINO, ASTORRE, BONFRISCO,
CHIAVAROLI, FAVERO, Elena FERRARA, GIACOBBE, MOSCARDELLI,
RICCHIUTI, Gianluca ROSSI e SCIASCIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 2014

Norme per la riorganizzazione dell’attività di consulenza finanziaria

ONOREVOLI SENATORI. - La crisi finanziaria ha insegnato che ogni attore del comparto ha un ruolo che può diventare sistematico in particolari condizioni e che la valutazione della bontà della regolazione non può essere svolta sulla base di pregiudizi pro o contro l'intervento pubblico. La tutela del risparmiatore, l'affidamento dei contraenti, la trasparenza degli operatori e la stabilità e l'equilibrio complessivo dei mercati rappresentano gli obiettivi irrinunciabili dell'intervento del legislatore. Le misure che si propongono si inseriscono, pur con valenza squisitamente tecnica, nel quadro del rafforzamento delle tutele del risparmiatore, su un fronte delicato come la promozione e la consulenza su strumenti finanziari.

Il presente disegno di legge è finalizzato alla razionalizzazione del sistema di vigilanza sugli attuali promotori finanziari e sui consulenti finanziari mediante mirate modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria-TUF). Si prevede l'istituzione di un Albo unico gestito da un solo Organismo con personalità giuridica di diritto privato, ordinato in forma di associazione, in maniera analoga e coerente al modello prescelto dal legislatore in altri settori del nostro ordinamento (il riferimento in particolare è alla disciplina dell'OAM, Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi). All'interno del costituendo Albo unico vi saranno tre distinte sezioni con riguardo al tipo di attività svolta

dai soggetti, che assumeranno le seguenti denominazioni:

- «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede» (attuali promotori finanziari);
- «persone fisiche consulenti finanziari indipendenti» (attuali consulenti finanziari);
- «società di consulenza finanziaria».

Con specifico riferimento ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, si osserva che l'attuale definizione di promotore finanziario, collegata alla promozione e al collocamento, risulta superata dalla prassi di mercato che, utilizzando l'offerta fuori sede come una delle modalità di prestazione del servizio di consulenza, garantisce l'applicazione della normativa sull'adeguatezza a tutela del risparmiatore. Pertanto, si ritiene opportuno modificare la denominazione degli attuali promotori finanziari in «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede». Ed è stata introdotta all'articolo 31 l'espressa indicazione del perimetro delle potenziali attività del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, in linea con l'articolo 4, paragrafo 1, numero 25), della direttiva 2004/39/CE (MiFID). Il consulente finanziario può esercitare in concreto tali attività qualora l'intermediario per conto del quale opera sia stato autorizzato allo svolgimento dei relativi servizi di investimento e ove le stesse siano ricomprese nell'ambito del mandato conferito.

La proposta di riorganizzazione è necessaria ed urgente in quanto risolve in maniera definitiva il problema della mancata costituzione dell'Organismo per la tenuta dell'albo dei consulenti, per i quali l'iscrizione all'Albo ha carattere costitutivo e non sempli-

cemente dichiarativo (attuale articolo 18-*bis* del TUF). Tale scelta normativa registra un concreto interesse da parte degli operatori del mercato e delle associazioni di categoria, in quanto in grado di rendere omogenea la normativa per l'esercizio dell'attività di consulenza e certa la vigilanza nel settore, con riguardo alla protezione dell'investitore *retail* nel mercato finanziario al quale è prioritariamente indirizzata la consulenza finanziaria.

Si prevede la trasformazione dell'attuale APF (Organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari) nel nuovo Organismo per la tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, delle persone fisiche consulenti finanziari indipendenti e delle società di consulenza finanziaria, secondo la procedura individuata nei commi 3 e seguenti dell'articolo 1 della presente proposta. Inoltre si statuisce che il predetto Organismo abbia una base associativa estesa alle associazioni di categoria rappresentative dei consulenti finanziari persone fisiche e giuridiche iscritte all'Albo.

La proposta normativa stabilisce che il nuovo Organismo sia responsabile non solo della tenuta e della gestione dell'albo unico ma anche della vigilanza e dell'attività sanzionatoria sugli iscritti.

La Consob è l'Autorità alla quale è affidata la vigilanza sull'Organismo. La Consob, inoltre, ha la competenza a definire i principi e i criteri relativi all'attività di vigilanza svolta dall'Organismo e verifica il rispetto, da parte di quest'ultimo, delle predette regole. In tal modo viene garantito l'opportuno presidio di tutela del pubblico risparmio.

Si illustrano i contenuti specifici della proposta.

Il comma 1 dell'articolo 1 prevede la modifica e l'inserimento di tre nuovi articoli nel TUF.

Cambiano le rubriche degli articoli 18-*bis*: da Consulenti finanziari a Consulenti finanziari indipendenti; dell'articolo 31: da

Promotori finanziari a Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. Si specifica che il cambio di denominazione riguarda tutte le parti degli articoli dove tali soggetti sono citati (articoli 30, 31, 187-*quater*).

Nell'articolo 18-*ter* relativo alle Società di consulenza finanziaria si sostituisce il comma 3 al fine di inserire tali società nell'apposita sezione del costituendo Albo previsto nell'articolo 18-*quater*.

Viene introdotto il nuovo articolo 18-*quater* che prevede l'istituzione dell'Albo unico per le persone fisiche consulenti finanziari indipendenti, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e le società di consulenza finanziaria, che sarà diviso in tre corrispondenti sezioni e articolato su base territoriale. Alla tenuta dell'Albo provvede l'Organismo disciplinato nel nuovo articolo 31-*bis* di seguito illustrato.

L'articolo prevede che è la Consob che determina con regolamento i principi e i criteri relativi alle cause di incompatibilità, alle regole di condotta che gli iscritti nell'albo devono rispettare nel rapporto con i clienti, alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dagli iscritti nell'albo, all'aggiornamento professionale degli iscritti, alle misure cautelari e sanzionatorie applicabili ai soggetti iscritti all'albo, alle regole di presentazione e di comportamento che gli iscritti all'albo devono osservare nei rapporti con la clientela, alle modalità di aggiornamento professionale degli iscritti all'albo.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentita la Consob, determina i requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'albo.

Vengono abrogati i commi da 4 a 7 dell'articolo 31 la cui disciplina per coerenza e armonizzazione del testo viene trasposta nel nuovo articolo 31-*bis*.

Viene introdotto il nuovo articolo 31-*bis* che disciplina il nuovo Organismo per la tenuta dell'Albo in questione che sarà costituito dalle associazioni professionali rappre-

sentative dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei soggetti abilitati, delle persone fisiche consulenti finanziari indipendenti e delle società di consulenza finanziaria. L'Organismo avrà personalità giuridica di diritto privato e sarà organizzato in forma di associazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze approva lo statuto e i regolamenti interni, sentita la Consob.

Ai sensi del comma 9 dell'articolo 31-*bis* la Consob emana il regolamento inerente all'Albo, alle sue forme di pubblicità, attività e modalità di esercizio della vigilanza e ai criteri di rappresentatività delle diverse categorie dei soggetti iscritti. Il Ministro dell'economia e delle finanze in caso di gravi irregolarità e violazione di disposizioni legislative può sciogliere, su proposta della Consob, gli organi di gestione e controllo dell'Organismo.

Viene introdotto il nuovo articolo 31-*ter* che riguarda i provvedimenti cautelari e le sanzioni applicabili ai consulenti finanziari, alle società di consulenza e ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede che ricalca le sanzioni già previste nel TUF all'articolo 55 che viene abrogato.

Vengono modificati gli articoli 166, 187-*quater*, 190 e 191 per ricomprendere le nuove categorie nel sistema sanzionatorio vigente.

Il comma 2 modifica il decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, all'articolo 19, modificandone il comma 14 e abrogandone il comma 14-*bis*.

La modifica al comma 14 proroga il termine ivi indicato fino al 31 dicembre 2015. Si specifica che tale proroga si rende necessaria in quanto gli articoli 18-*bis* e 18-*ter* del TUF, vigenti (e modificati dalla presente proposta normativa), prevedevano l'istituzione dell'Albo delle persone fisiche consulenti finanziari, alla cui tenuta doveva provvedere un Organismo nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e vigilato dalla Consob (comma 14-*bis*, articolo 19 del decreto legislativo n. 164 del 2007). In particolare l'articolo 19, comma 14 aveva fissato al 31 dicembre 2009 il termine per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti da parte dei soggetti che al 31 ottobre 2007 prestavano già tale attività, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. Tale limite temporale originario è stato annualmente prorogato poiché, in assenza della previsione di fondi pubblici, non è stato possibile istituire il suddetto Organismo che si sarebbe dovuto autofinanziare esclusivamente coi contributi dei soggetti vigilati, di numero esiguo e incerto.

I commi da 3 a 8 prevedono la disciplina transitoria che stabilisce la procedura per la trasformazione dell'APF ed il passaggio delle funzioni di vigilanza sugli iscritti all'Albo unico dalla Consob al nuovo Organismo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominato «decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18-*bis*:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Consulenti finanziari indipendenti»;

2) al comma 1, le parole: «iscritte nell'albo di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «iscritte in una sezione apposita dell'Albo di cui all'articolo 18-*quater*»;

3) i commi da 2 a 11 sono abrogati;

b) all'articolo 18-*ter*:

1) al comma 1, le parole: «A decorrere dal 1° ottobre 2009,» sono soppresse;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nell'Albo di cui all'articolo 18-*quater* è istituita una sezione dedicata alle società di consulenza finanziaria cui si applica il comma 2 del medesimo articolo 18-*quater*, nonché le disposizioni di cui all'articolo 31-*bis*»;

c) dopo l'articolo 18-*ter* è inserito il seguente:

«Art. 18-*quater*. - (*Albo unico*). - 1. È istituito l'Albo unico dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, delle persone fisiche consulenti finanziari indipendenti e delle società di consulenza finanziaria, articolato in tre distinte sezioni. Ciascuna sezione dell'Albo è suddivisa in sezioni territoriali. Alla tenuta dell'Albo, in conformità al regolamento adottato ai sensi

dell'articolo 31-*bis*, comma 9, provvede l'Organismo di cui al medesimo articolo 31-*bis*.

2. La CONSOB determina con regolamento i principi e i criteri relativi:

- a) alle cause di incompatibilità;
- b) alle regole di condotta che gli iscritti all'Albo devono rispettare nel rapporto con i clienti, avuto riguardo alla disciplina cui sono sottoposti i soggetti abilitati;
- c) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dagli iscritti nell'Albo;
- d) alle modalità di aggiornamento professionale degli iscritti all'Albo;
- e) alle misure cautelari e sanzionatorie applicabili ai soggetti iscritti all'Albo;
- f) alle regole di presentazione e di comportamento che gli iscritti all'Albo devono osservare nei rapporti con la clientela.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentita la CONSOB, determina i requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'Albo previsto dal comma 1. I requisiti di professionalità per l'iscrizione all'Albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative»;

d) all'articolo 30, comma 6, le parole: «promotore finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede»;

e) all'articolo 31:

1) ovunque ricorrano, le parole: «promotori finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede» e le parole: «promotore finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede»;

2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede promuove i

servizi d'investimento e i servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi d'investimento o prodotti finanziari, colloca prodotti finanziari, presta consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti prodotti o servizi finanziari»;

3) i commi da 4 a 7 sono abrogati;

f) dopo l'articolo 31 sono inseriti i seguenti:

«Art. 31-bis. - (*Organismo per la tenuta dell'Albo unico e per la vigilanza*). - 1. Alla tenuta dell'Albo di cui all'articolo 18-*quater* provvede un Organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei soggetti abilitati, delle persone fisiche consulenti finanziari indipendenti e delle società di consulenza finanziaria.

2. L'Organismo ha personalità giuridica di diritto privato, è ordinato in forma di associazione ed è dotato di autonomia organizzativa e finanziaria. L'Organismo cura la redazione del proprio statuto e dei regolamenti interni nel rispetto dei principi e criteri determinati dal Ministro dell'economia e delle finanze con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 18-*quater*, comma 3, e dalla CONSOB con il regolamento adottato ai sensi del comma 9 del presente articolo. Lo statuto e i regolamenti interni dell'Organismo sono trasmessi al Ministro dell'economia e delle finanze per le successive approvazione, sentita la CONSOB, e pubblicazione. Gli organi statutari vengono nominati dall'assemblea degli iscritti secondo le regole previste dallo statuto. L'Organismo pubblica annualmente una relazione sull'attività svolta.

3. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'Organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti l'iscrizione all'Albo, nonché da coloro i quali presentano domanda di partecipazione alle prove valuta-

tive volte all'accertamento del possesso dei requisiti di professionalità per l'iscrizione all'Albo, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Il provvedimento con cui l'Organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'Organismo procede all'esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali. Nel caso di mancato versamento dei contributi dovuti, l'Organismo dispone la cancellazione dall'Albo del soggetto inadempiente.

4. L'Organismo provvede all'iscrizione all'Albo, previa verifica dei necessari requisiti, e alla cancellazione dall'Albo nelle ipotesi stabilite dalla CONSOB con il regolamento di cui al comma 9, e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'Albo.

5. L'Organismo vigila sul rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18-*quater*, comma 2.

6. L'Organismo può richiedere alle persone fisiche consulenti finanziari indipendenti, alle società di consulenza finanziaria e ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, secondo le modalità e nei termini dallo stesso determinati.

7. L'Organismo può effettuare ispezioni nei confronti delle persone fisiche consulenti finanziari indipendenti, delle società di consulenza finanziaria e dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, nonché procedere ad audizione personale.

8. L'Organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla CONSOB con il regolamento di cui al comma 9 e sotto la vigilanza della medesima.

9. La CONSOB determina con regolamento i principi e i criteri relativi:

a) alla formazione dell'Albo e alle relative forme di pubblicità;

b) all'iscrizione e alla cancellazione dall'Albo, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti;

c) all'esame, da parte della stessa CONSOB, dei reclami avverso le delibere dell'Organismo;

d) all'attività dell'Organismo e alle modalità di esercizio della vigilanza da parte della stessa CONSOB;

e) ai requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei soggetti abilitati, delle persone fisiche consulenti finanziari indipendenti e delle società di consulenza finanziaria.

10. La CONSOB può richiedere all'Organismo la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini da essa stabiliti. La CONSOB può effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l'Organismo. La CONSOB e l'Organismo collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare lo svolgimento delle rispettive funzioni. L'Organismo non può opporre alla CONSOB il segreto d'ufficio.

11. Su proposta della CONSOB, il Ministro dell'economia e delle finanze può sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell'Organismo in caso di gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dello stesso. La CONSOB provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'Organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La CONSOB può disporre

la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione o controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla CONSOB, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla CONSOB, all'esercizio cui sono preposti.

Art. 31-ter. - *(Provvedimenti cautelari e sanzionatori applicabili alle persone fisiche consulenti finanziari indipendenti, alle società di consulenza finanziaria e ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede)*. - 1. Le persone fisiche consulenti finanziari indipendenti, le società di consulenza finanziaria e i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede che violano le norme del presente decreto o le disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB e dall'Organismo in forza di esso, sono puniti, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni:

- a) il richiamo scritto;
- b) il pagamento di un importo da euro cinquecento a euro venticinquemila;
- c) la sospensione dall'Albo da uno a quattro mesi;
- d) la radiazione dall'Albo.

2. Le sanzioni sono applicate dall'Organismo con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuare entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero, e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono, altresì, chiedere di essere sentiti personalmente.

3. Le società che si avvalgano dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute a esercitare il regresso verso i responsabili.

4. L'Organismo, in caso di necessità e urgenza, può disporre in via cautelare la sospensione del consulente finanziario indipendente persona fisica o della società di consulenza finanziaria o del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di sessanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla CONSOB e dall'Organismo.

5. L'Organismo può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il soggetto iscritto all'Albo sia sottoposto a una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del medesimo codice in relazione ai seguenti reati:

a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;

b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;

c) reati previsti dal titolo VIII del testo unico bancario;

d) reati previsti dal presente decreto»;

g) l'articolo 55 è abrogato;

h) all'articolo 166, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con la stessa pena è punito chiunque esercita l'attività di cui agli articoli 18-*bis*, 18-*ter* e 31 senza essere iscritto nell'Albo di cui all'articolo 18-*quater* e chiunque svolge l'attività di consulente finanziario indipendente per conto di una società di consulenza finanziaria senza essere iscritto nell'Albo anzidetto»;

i) all'articolo 187-*quater*, comma 1, le parole: «e i promotori finanziari» sono sostituite

tuite dalle seguenti: «, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e le persone fisiche consulenti finanziari indipendenti»;

l) all'articolo 190:

1) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La stessa sanzione si applica nel caso di:

a) violazione dell'articolo 18, commi 1 e 2, e dell'articolo 32-*quater*, commi 1 e 3;

b) esercizio dell'attività prevista dagli articoli 18-*bis*, 18-*ter* e 31 ovvero in caso di esercizio dell'attività di consulente finanziario indipendente per conto di una società di consulenza finanziaria senza iscrizione all'Albo di cui all'articolo 18-*quater*;

c) esercizio dell'attività di gestore di portali in assenza dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 50-*quinquies*»;

2) al comma 2, la lettera *d-quater*) è sostituita dalla seguente:

«*d-quater*) ai membri dell'Organismo per la tenuta dell'Albo unico in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 31-*bis* e di quelle adottate in base ad esso»;

3) al comma 2, la lettera *d-quinquies*) è abrogata;

m) all'articolo 191, comma 3, le parole: «abilitati e per i promotori finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «abilitati, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e per le persone fisiche consulenti finanziari indipendenti»;

n) l'articolo 196 è abrogato.

2. All'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14, le parole: «Fino al 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2015»;

b) il comma 14-*bis* è abrogato.

3. L'Organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari (APF) di cui

all'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, si trasforma nell'Organismo di cui all'articolo 31-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come introdotto dal comma 1, lettera *f*), del presente articolo, seguendo la procedura stabilita dai commi seguenti. Fino alla data di avvio di operatività del nuovo Organismo, stabilita dalla Consob ai sensi del comma 6, l'Organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari (APF) continua a provvedere alla tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 31, 55, 166, 187-*quater*, 190, 191 e 196 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Consob adotta i regolamenti di cui agli articoli 18-*quater*, comma 2, e 31-*bis*, comma 9, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come introdotti rispettivamente dalle lettere *c*) e *f*) del comma 1 del presente articolo, e il Ministro dell'economia e delle finanze adotta il regolamento di cui al medesimo articolo 18-*quater*, comma 3.

5. Entro sei mesi dall'adozione dei regolamenti di cui al comma 4 del presente articolo, l'Organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari (APF) presenta al Ministero dell'economia e delle finanze, per la relativa approvazione, sentita la Consob, le modifiche statutarie necessarie allo svolgimento delle nuove funzioni assegnate all'Organismo di cui al citato articolo 31-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

6. Entro sei mesi dall'approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze del nuovo statuto, la Consob e l'Organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari (APF) stabiliscono con protocollo di intesa le modalità operative e i tempi del trasferimento delle funzioni, gli

adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario e organizzativo, nonché le attività propedeutiche connesse all'iscrizione con esonero dalla prova valutativa delle persone fisiche consulenti finanziari indipendenti e delle società di consulenza finanziaria. Con successive delibere da adottare, anche disgiuntamente, in conformità al protocollo d'intesa, la Consob stabilisce:

a) la data di avvio di operatività dell'Albo di cui al citato articolo 18-*quater* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) la data di avvio di operatività dell'Organismo di cui al citato articolo 31-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

7. I soggetti che alla data di avvio di operatività dell'Albo di cui al citato articolo 18-*quater* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, risultano iscritti all'albo unico dei promotori finanziari tenuto dall'Organismo di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, vengono iscritti al medesimo Albo di cui all'articolo 18-*quater* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dall'Organismo di cui al citato articolo 31-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella medesima situazione in cui si trovano iscritti al citato albo unico dei promotori finanziari.

8. L'Organismo di cui al citato articolo 31-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si avvale del proprio personale e di un contingente di personale anche con qualifica dirigenziale posto in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto, da amministrazioni pubbliche incluse le Autorità amministrative indipendenti. Il predetto personale conserva a ogni effetto il rapporto di lavoro con l'amministrazione di appartenenza e il periodo di lavoro prestato

presso il suddetto Organismo è valutato pienamente ai fini dell'anzianità di servizio e a ogni altro effetto; l'Organismo rimborsa alle amministrazioni di appartenenza gli oneri relativi al personale distaccato. Al termine del periodo di distacco e degli eventuali rinnovi, il predetto personale rientra nell'amministrazione di appartenenza, salvo che, a richiesta del personale interessato, l'Organismo non lo immetta nel proprio organico a tempo indeterminato. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

